



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **66** del **9 FEB. 2017**

OGGETTO Convenzione tra la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e il Poliambulatorio Specialistico So.med di Milano per prestazioni di ortopedia e traumatologia e radiologia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. SC Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **9 FEB. 2017** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

**Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico
Finanziarie e C.d.G.**

Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €..... prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €..... prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € **5.000,00**....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i **2017**.....al /ai conto/i economico/i **110.010.000,37**..... **Atta consulenza A Privati**

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 66 del 9 FEB. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

richiamati i provvedimenti n. 90 del 12 marzo 2013 e n. 180 del 08.05.2013 con i quali sono state stipulate con il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.med - struttura privata non accreditata - convenzioni sia per prestazioni di ortopedia e traumatologia sia per prestazioni di radiodiagnostica e, i successivi rinnovi con accordo scritto tra le parti con scadenza il 31.12.2016;

premesso che con nota del 17.10.2016 acquisita agli atti di questa ASST, il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.med ha chiesto la disponibilità dell'Azienda al rinnovo degli accordi sopra citati, con validità dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

acquisito il benessere dei Direttori delle U.O.C. di Microchirurgia della Mano e di Radiodiagnostica;

preso atto del testo di convenzione redatto di comune accordo tra le parti e allegato in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

visti

- l'art. 15-quinquies del D.lgs 502/1992 e s.m.i. che prevede al comma 2 lettera a) il diritto all'esercizio dell'attività libero professionale individuale al di fuori dell'impegno di servizio nell'ambito delle strutture aziendali;

- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 66 del - 9 FEB. 2017

- l'art. 58 comma 9 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria che prevede che l'attività professionale richiesta a a pagamento da terzi all'Azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali possa essere considerata attività libero-professionale;

- il Regolamento Aziendale per la libera professione vigente che definisce le modalità organizzative dell'attività medesima;

accertato che le prestazioni saranno svolte dal professionista al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della U.O.C. di riferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;

ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R.;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 5.000,00 (cinquemila) e che l'Azienda provvederà ad attribuire il relativo compenso al personale che effettua le prestazioni al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di stipulare per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per le motivazioni espresse in premessa, una convenzione con il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.med di Milano - struttura privata non accreditata - per prestazioni di ortopedia e traumatologia e radiologia effettuate dal personale medico afferente alle U.O.C. di Microchirurgia della Mano (M.C.M) e Radiologia, con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della struttura di riferimento e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.000,00 (cinquemila) sul Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2017 sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati";



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 66 del 9 FEB. 2017

- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Nazione)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Pirola)

S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.
Ufficio Libera Professione – Controllo Fatturazione Attiva e Recupero Crediti
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni
Pratica trattata da: dott.ssa Daniela Tortora



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 66 del 9 FEB. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 13 FEB. 2017, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 4 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maia Cionchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.Albopretorioinformativo.it

[Handwritten signature]

Convenzione tra la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.med di Milano - struttura privata non accreditata - per prestazioni di ortopedia e traumatologia e radiologia.

TRA

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima;

E

Il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.Med – struttura privata non accreditata – (di seguito denominato "So.med"), con sede in Milano, via Santa Sofia n. 18, codice fiscale e partita I.V.A. n. 054426000960 in persona dell'Amministratore Luca Francesco Glauco Visconti domiciliato per la carica presso la sede legale del Poliambulatorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

La ASST Pini/CTO autorizza il personale medico della UOC di Microchirurgia della Mano (M.C.M) e della UOC di Radiologia del Presidio Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica di cui all'oggetto nelle specialità di:

- ortopedia e traumatologia
- radiologia: indagini ecografiche

ART. 2 - Prestazioni - compensi - accessi

Le prestazioni saranno svolte al di fuori del normale orario di servizio in modo tale da non pregiudicare la funzionalità della UOC di appartenenza del Dirigente medico secondo le seguenti modalità:

- prestazioni di ortopedia e traumatologia: un accesso settimanale della durata di due ore circa;
- prestazioni di radiologia: un accesso settimanale della durata di due ore circa.

Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei dirigenti medici e compatibilmente con l'ordinaria attività della UOC interessata.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra So.med e il dipendente dell'Azienda ospedaliera che effettua le prestazioni.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo So.med si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:



PRESTAZIONE	IMPORTO
prima visita	120,00 euro
visita di controllo	100,00 euro
indagini ecografiche	60,00 euro a prestazione

La quota ASST Pini/CTO è al netto di quanto trattenuto da So.med

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto del presente accordo saranno effettuate direttamente da So.med secondo le modalità previste dal poliambulatorio. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 – Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata da So.med attraverso la predisposizione di un'ideale certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, giorni e fasce orarie in cui hanno avuto luogo le stesse, numero e tipologia. Tale documentazione sarà inviata mensilmente alla s.c. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione di questa ASST e-mail ragioneria@asst-pini-cto.it o fax al n. 02 58.296.508 per l'emissione della fattura.

ART. 4 - Termini di Pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato da So.med entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione della ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 - Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate di Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT..

E' esclusa in ogni caso qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della ASST Pini/CTO.

So.med dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo del proprio personale.

ART. 6 – Tutela della salute del lavoratore

So.med dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART.7 - Riservatezza e trattamento dei dati

La ASST Pini/CTO e So.med si danno reciprocamente atto di essere stati informati circa le modalità e le finalità di trattamento dei loro dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al d.lgs.196/2003.

ART. 8 - Durata

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 senza possibilità di rinnovo tacito.

ART. 9 - Modifiche

La forma della convenzione è quella scritta, eventuali modifiche al presente accordo devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 - Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate.

Art.11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Art.12 – Clausola risolutiva

La presente convenzione si intenderà risolta qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

So.med si impegna inoltre a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dalla ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività tramite materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Centro medesimo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e So.med non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ATR.13 - Imposta di bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico di So.med.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1^ comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali:

ART.16 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e So.med attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini/CTO e So.med in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto.

- 9 FEB. 2017

Milano,
per la ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Lauretti

Milano,
per il Poliambulatorio Diagnostico Specialistico So.med
l'Amministratore
Luca Francesco Glauco Visconti